

Rassegna Stampa

di Mercoledì 9 aprile 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---|---------------------|-------------|---|-------------|
| Rubrica Infrastrutture e costruzioni | | | | |
| 34 | Corriere della Sera | 09/04/2025 | <i>Superstrada per Malpensa, ok ai cantieri Anas Opera da 350 milioni (A.Ducci)</i> | 3 |
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 9 | Il Sole 24 Ore | 09/04/2025 | <i>Pnrr, a 90 investimenti gli 1,381 miliardi del Repower per l'edilizia pubblica (G.Trovati)</i> | 4 |
| 30 | Italia Oggi | 09/04/2025 | <i>Catasto, aggiornamenti spinosi (C.Angeli)</i> | 5 |
| Rubrica Information and communication technology (ICT) | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 09/04/2025 | <i>Int. a L.Vinciguerra: Vinciguerra (Gdf): "Faro acceso sul valore dei dati della digital economy" (G.Parente)</i> | 6 |
| Rubrica Professionisti | | | | |
| 38 | Italia Oggi | 09/04/2025 | <i>Ordini e dati degli iscritti, comunicazione non dovuta</i> | 8 |
| Rubrica Normative e Giustizia | | | | |
| 9 | Il Sole 24 Ore | 09/04/2025 | <i>Ania: "No a modifiche dell'impianto normativo sulle polizze calamita" (L.Ser.)</i> | 9 |
| 35 | Italia Oggi | 09/04/2025 | <i>Salva casa, pareri Mic entro 90 gg</i> | 10 |



Magenta-Vigevano Superstrada per Malpensa, ok ai cantieri Anas Opera da 350 milioni

Il progetto di **Andrea Ducci**

● Via libera definitivo alla superstrada «Magenta-Vigevano», la prosecuzione della «Malpensa-Boffalora», che andrà a completare il collegamento fra la Lomellina e l'aeroporto (foto). Una sentenza del Consiglio

ROMA Il Consiglio di Stato dà ragione all'Anas e respinge i tre ricorsi contro la costruzione della superstrada Magenta-Vigevano. La decisione dei giudici di Palazzo Spada consente di sbloccare circa 350 milioni di euro di investimenti per il potenziamento della viabilità verso l'Aeroporto di Malpensa, in particolare per il traffico nel quadrante sud ovest milanese. Una partita seguita, tra l'altro, dal vicepremier Matteo Salvini che in veste di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite una nota ha espresso «grande soddisfazione» per l'esito dei ricorsi promossi da sindaci e comitati locali contro l'infrastruttura di collegamento tra la Lomellina e l'aeroporto, ricordando che i ricorsi sono stati tutti vinti da Anas, consentendo così al commissario straordinario, Eutimio Mucilli, di procedere all'avvio dei lavori.

Un via libera arrivato, come detto, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che non ha ritenuto necessaria una nuova valutazione d'impatto ambientale, chiarendo inoltre che la legislazione in tema di consumo di suolo non impedisce di per sé la realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza strategica.



di Stato mette una pietra tombale sulla mobilitazione di sindaci e comitati ambientalisti contro la bretella, già ideata nel 1975 e ripescata nei progetti di Regione Lombardia nei primi Duemila

zione, possiamo finalmente partire con un'opera fondamentale per la mobilità della Lombardia. L'infrastruttura garantirà una riduzione sensibile dei tempi di percorrenza fra Magenta e Vigevano, migliorando i livelli della circolazione. Il cronoprogramma — ha spiegato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas — prevede per il lotto C, del valore di 170 milioni di euro, la stipula del contratto e le attività propedeutiche per l'avvio dei lavori, quali espropri ed eliminazione delle interferenze, ed entro l'anno, l'appalto per il lotto A, del valore di 184 milioni». Il piano di Anas prevede la realizzazione del primo stralcio funzionale, da Magenta a Vigevano, del collegamento tra la SS 11 e la Tangenziale Ovest di Milano. L'intervento, della lunghezza di circa 18 km, è costituito dalla tratta Magenta-Albairate, per uno sviluppo di circa 10 km, oltre che dalla tratta Albairate-Ozzero di circa 7 km.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Pnrr, a 90 investimenti gli 1,381 miliardi del Repower per l'edilizia pubblica

Recovery

Firmato il Dm attuativo Foti: «La proroga del Piano è tecnicamente impossibile»

**Manuela Perrone
Gianni Trovati**

ROMA

Gli 1,381 miliardi destinati dal RepowerEu all'efficienza energetica dell'edilizia residenziale pubblica andranno a finanziare quasi 90 interventi distribuiti fra le città sia nel Nord sia nel Mezzogiorno.

Il decreto attuativo appena firmato dal ministro per il Pnrr Tommaso Foti e dal titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti con la distribuzione dei fondi fa partire uno dei filoni centrali del capitolo energetico aggiunto al Pnrr con la rimodulazione di fine 2023 (si tratta della Missione 7, investimento

17, per gli amanti del genere).

Rispetto ai numeri ciclopici del Superbonus la cifra impallidisce, ma gli 1,381 miliardi mossi dall'iniziativa rappresentano un investimento dalle dimensioni inedite in un Paese che negli ultimi anni si è concentrato solo sull'edilizia privata. I tempi non sono larghi, perché anche il Repower sfocia nelle stesse scadenze 2026 previste per il resto del Pnrr; e proprio per questo Palazzo Chigi e Mef hanno accelerato sul provvedimento attuativo, ora all'esame della Corte dei conti.

Il calendario continua a essere impegnativo, a non dir di peggio. Ma anche ieri, nel suo intervento all'Anci alla presentazione dei risultati dell'alleanza fra i Comuni e Invitalia sul Pnrr, Foti ha respinto con particolare nettezza l'ipotesi di una richiesta di proroga, fatta circolare nelle settimane scorse da Via XX Settembre. «Bisognerebbe modificare tre regolamenti Ue, uno dei quali richiede l'unanimità, quindi l'impresa è tecnicamente impossibile. Senza contare - ha voluto aggiungere il ministro - che far circolare l'ipotesi di un rinvio proprio mentre l'attuazione accele-

ra crea aspettative negative che finiscono per rallentare la macchina».

La questione pare ora investire solo di striscio i filoni comunali del Pnrr, di cui ieri i sindaci sono tornati a rivendicare le performance anche alla luce degli accordi quadro con Invitalia che hanno interessato 1.220 interventi con 637 soggetti attuatori per un valore complessivo di 4,5 miliardi di euro in un panorama che comprende anche opere simbolo come il Corviale a Roma e le Vele di Scampia.

In base a queste intese la società del Tesoro ha sviluppato tutto il supporto tecnico operativo per i progetti e l'aggiudicazione delle gare, senza incidere sull'autonomia dei Comuni che hanno aderito nei termini giudicati più opportuni caso per caso. Secondo Manfredi si tratta di «un'esperienza replicabile in altri investimenti, un'eredità strutturale lasciata dal Pnrr». Anche perché, ha sottolineato l'ad di Invitalia Bernardo Mattarella, gli accordi «hanno permesso di ridurre al minimo gli affidamenti diretti, garantendo trasparenza anche nelle opere più piccole, e hanno sostanzialmente azzerato il contenzioso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nord e Sud.

Gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanzieranno quasi 90 interventi distribuiti fra le città sia nel Nord sia nel Mezzogiorno



Nelle intese fra Anci e Invitalia 1.220 opere finanziate dal Piano Manfredi: «Modello da replicare»



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Circolare dell'Agenzia del territorio spiega come funziona l'adeguamento da Superbonus

Catasto, aggiornamenti spinosi

Le singole voci di costo vanno retrodatate al 1988/89

DI CRISTIAN ANGELI

L'aggiornamento catastale conseguente ai lavori agevolati mediante il Superbonus passa attraverso la valutazione delle singole voci di costo, il cui valore deve essere retrodatato all'epoca censuaria 1988/89 e deve altresì includere le spese di progettazione e direzione lavori, nonché gli oneri concessori e quelli finanziari, tenendo altresì conto del saggio di fruttuosità, della percentuale di indebitamento del promotore e del tasso di rendimento dei titoli di Stato nel periodo di riferimento temporale degli estimi (1988-89).

Sono queste, in sintesi, alcune delle istruzioni che si ricavano dalla lettura della Circolare numero 6/2012 dell'Agenzia del Territorio, avente ad oggetto "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi", che tratteggia un complesso meccanismo volto a determinare se i lavori eseguiti sull'immobile determinano, oppure no, un incremento della rendita catastale superiore al 15%, facendo scattare l'obbligo di aggiornamento. Un obbligo che costringerà i professionisti tecnici a tal fine incaricati ad interfacciarsi con gli amministratori di condominio e con i General Contractors, con il fine di reperire i prospetti riepilogativi dei lavori svolti, suddivisi per macrocategorie, al fine di poterli processare come sopra tratteggiato e tenendo conto di tutte le disposizioni contenute nei numerosi documenti di prassi che regolano la materia catastale e che, in alcuni casi, consentono anche degli sconti. Ad esempio, la circolare n. 1/2006 dell'Agenzia del Territorio, allegato B, in attuazione dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riporta un elenco degli interventi "di norma ininfluenti sul classamento e sulla rendita catastale", tra cui quelli di "consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali", "di restauro e risanamento conservativo", "rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", che quindi il professionista potrà escludere dal conteggio.

Ma tornando alla Circolare n. 6/2012 essa non fornisce solo istruzioni di natura operativa, già di per se complesse, bensì precisa che, "in tema di determinazione del costo di ricostruzione dei beni immobiliari oggetto di stima catastale, soprattutto nei casi in cui le caratteristiche tecnologiche degli immobili da accertare siano particolarmente complesse e tali da richiedere specifiche conoscenze tecniche, gli Uffici provinciali dell'Agenzia possono fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 13, del decreto legge n. 78 del 2010".

Tale norma estende agli Uffici provinciali dell'Agenzia i poteri istruttori previsti dall'articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli, in materia di accessi, ispezioni e verifi-

che, disciplinati dall'articolo 52 del medesimo decreto, con lo scopo di recuperare ogni informazione e documentazione utile per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale (con riferimento, ad esempio, ai dati di bilancio utili all'individuazione del costo di costruzione di strutture ed impianti da considerare nella stima della rendita catastale). A tal fine, precisa la Circolare n. 6/2012, "gli Uffici possono, ad esempio, invitare i soggetti interessati a comparire di persona (o a mezzo di rappresentanti) per esibire documenti e scritture o per fornire dati, notizie e chiarimenti, ovvero richiedere agli Organi e alle Amministrazioni dello Stato dati e notizie relative a soggetti indicati singolarmente o per categorie".

© Riproduzione riservata.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Vinciguerra (Gdf): «Faro acceso sul valore dei dati della digital economy»

L'intervista

L'intervista. **Luigi Vinciguerra.** Per il Capo del III reparto operazioni del Comando generale della GdF la cessione di informazioni personali alle piattaforme online è una permuta da assoggettare all'Iva

La corretta tassazione dei dati e della digital economy è sotto il faro della Guardia di Finanza. Lo afferma in un'intervista al Sole 24 Ore Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni del Comando generale Gdf. **Mobile e Parente** — a pag. 9

Web economy osservata speciale: faro acceso sul valore dei dati

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

La corretta tassazione dei dati e della digital economy è sotto il faro della Guardia di Finanza che ha approfondito la tematica da tempo, ancor prima che diventassero oggetto del confronto tra Europa e Usa sui nuovi dazi a stelle e strisce e le contromisure ipotizzate da Bruxelles. Sulla decisione di Meta di non riconoscere l'accordo con la Procura di Milano e di andare a processo sull'Iva dalle Fiamme gialle nessun commento, il che però non vuol dire non affrontare più il tema, come spiega a «Il Sole 24 Ore» il capo del III reparto operazioni del Comando generale, Luigi Vinciguerra, illustrando le linee guida impartite ai reparti per il 2025.

Generale dopo i casi dei grandi Ott (over the top) come pensate di muovervi per il riconoscimento della tassazione dei corrispettivi dei dati gestiti dai protagonisti della digital economy?

Il nostro approccio operativo trae spunto dalle conclusioni del Consiglio di Stato in una sentenza del 2021, con la quale è stato riconosciuto il concetto di patrimonializzazione del dato personale che gli utenti mettono a disposizione delle società operanti nel settore della digital economy per l'accesso e l'utilizzo della rete sociale. Anche sulla scorta dei contenuti di questa

pronuncia, è emersa la possibilità di qualificare il rapporto tra il social network e l'utente alla stregua di un contratto atipico di «scambio di godimento di beni immateriali», ossia, in altre parole, un'operazione permutativa in cui la piattaforma offre uno o più servizi ricevendo in contropartita i dati inseriti dall'utente, con conseguente potenziale rilevanza ai fini Iva. Si tratta di un contesto innovativo nell'ambito del quale, considerato che l'Iva costituisce un'imposta armonizzata, non è escluso un futuro intervento del legislatore europeo, anche al fine di garantire un approccio uniforme a livello unionale.

Nelle linee guida per il 2025 particolare attenzione viene posta sui controlli a influencer e digital creator. Ci sono già i primi risultati? Nei mesi scorsi agenzia delle Entrate e Guardia di finanza hanno firmato un memorandum per il contrasto all'evasione nella digital creator economy. Una realtà in cui rientra l'attività svolta da coloro che realizzano e diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower. Sulla base delle analisi di rischio è stato elaborato un programma congiunto di interventi che potrà prevedere, a seconda dei casi, l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, l'acquisizione di documentazione, nonché lo sviluppo di indagini finanziarie. Oltre agli aspetti prettamente fiscali, la Guardia di Finanza verifica, inoltre, il rispetto degli obblighi sul trattamento dei dati personali, in materia di diritto

d'autore, tutela dei marchi e divieto di pubblicità occulta.

Con quali risultati?

Il percorso di analisi avviato ha già consentito di far emergere un'ampia platea di soggetti con sintomatici elementi di evasione, tenuto conto, ad esempio, dell'apparente incongruenza tra la rilevata popolarità sui social network (intesa come numero di follower) e la capacità contributiva dichiarata.

Resta alta l'attenzione sulle partite Iva apri e chiudi?

Sì, perché sono iniziative imprenditoriali "temporizzate" realizzate per sfuggire agevolmente ai controlli sia durante il periodo di operatività sia successivamente, una volta violati gli obblighi fiscali e contributivi. Si tratta di vere e proprie "scatole vuote", con intestazione formale spesso riconducibile a meri prestanome, utilizzate strumentalmente per realizzare frodi fiscali, accedere illecitamente a benefici pubblici o riciclare capitali di origine criminale. La nostra vigilanza si articola su una duplice direttrice: prevenzione e repressione.

Partiamo dalla prevenzione.

Vengono effettuati controlli selettivi in fase di apertura delle nuove partite Iva, basati su analisi di rischio avanzate e supportati dalla possibilità - introdotta dalla legge di Bilancio 2023 - di richiedere documentazione fin da subito, per verificare la reale operatività delle attività dichiarate. In caso di mancato riscontro, si procede alla chiusura d'ufficio dell'identificativo fiscale. Nel 2024 sono circa 3.800 le propo-



ste di chiusura di partite Iva avanzate dalla Guardia di finanza, a testimonianza dell'efficacia e della capillarità degli interventi effettuati.

E la repressione?

L'azione si concretizza con attività ispettive e indagini di polizia giudiziaria, per ricostruire l'ammontare delle imposte evase e aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità economica, individuando i cosiddetti amministratori di fatto.

Il Governo ha puntato molto sulla strategia ex ante. Per il con-

cordato ci sono già i criteri delle liste selettive?

Partiamo da un concetto. La nostra priorità è la pericolosità economico-finanziaria. Da un lato, dunque, non ci sarà alcuna lista selettiva sui soggetti che non hanno aderito al concordato preventivo. Naturalmente, in presenza di concreti e circostanziati fattori di rischio, così come previsto dalle norme, la Guardia di finanza provvederà a programmare l'impiego di una maggiore capacità operativa per intensificare l'azione di controllo nei confronti

dei soggetti che non aderiscono al concordato o ne decadono. Dall'altro lato i soggetti entrati nel concordato rappresentano, di fatto, una platea di contribuenti caratterizzata da una più spiccata propensione alla trasparenza e alla compliance nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dunque con un basso livello di rischio tutto a beneficio non solo della stabilità e della certezza dei rapporti Fisco-contribuente ma anche del gettito erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sugli influencer attenzione investigativa non solo sull'evasione ma anche sull'eventuale pubblicità occulta

Sulle ditte apri e chiudi analisi preventiva per anticipare la formazione di crediti e la fuga dalle imposte

IMAGOECONOMICA



Luigi Vinciguerra.
Generale di brigata Capo III reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Ordini e dati degli iscritti, comunicazione non dovuta

L'ordine professionale dei commercialisti non è obbligato a comunicare a chi li richiama i dati relativi agli iscritti. In linea generale, infatti, l'ordinamento professionale di categoria dispone un regime speciale di pubblicità obbligatoria dei dati dell'albo, ma la situazione deve essere valutata caso per caso. Nello specifico, l'accesso civico generalizzato ai dati «si deve ritenere escluso laddove emerga in modo evidente che la richiesta di dati, documenti e informazioni sia proposta per finalità di carattere privato e individuale, essendo l'istanza di accesso civico generalizzato strumentale alla tutela di un interesse generale». È quanto affermato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nel proprio ordinio 99/2024. Ad avanzare il quesito l'ordine di Palermo, che aveva ricevuto un'istanza da un ente privato «volta ad ottenere un elenco Excel degli iscritti all'Ordine, contenente i dati pubblici pubblicati nell'albo nel sito dell'ordine». L'Odcec palermitano si chiedeva, quindi, se fosse obbligato a comunicare i dati a chi ne faccia richiesta.

Detto del regime di pubblicità previsto dall'ordinamento, rafforzato poi da successivi interventi normativi, esistono comunque casi specifici. Il Cndcec, infatti, afferma come la situazione debba essere analizzata caso per caso. In particolare, se la richiesta viene da enti pubblici, si precisa che la stessa debba essere valutata «caso per caso, alla luce del principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione e delle specifiche disposizioni che regolano lo scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Obbligo assicurativo su catastrofi. Per le grandi imprese è scattato il 31 marzo

Ania: «No a modifiche dell'impianto normativo sulle polizze calamità»

La conversione del Dl

Il 17 tavolo tecnico con le imprese. Faro sull'obbligo per i beni in affitto

L'Ania ritiene che «l'impianto normativo» in tema di obbligo di polizze catastrofali per le imprese «non debba essere in alcun modo modificato». E questo per «consentire al mercato delle imprese assicurative e alle imprese del nostro tessuto produttivo di ridurre la loro esposizione ai rischi e di irrobustire il nostro sistema produttivo». È quanto ha sottolineato il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, in audizione presso la commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame per la conversione del decreto sulle polizze catastrofali. Il decreto introduce una proroga diversificata: l'obbligo a sottoscrivere la polizza contro le calamità naturali slitta a inizio 2026 per le piccole e micro imprese, al primo ottobre 2025 per le medie imprese. Per le grandi imprese l'obbligo è scattato ma fino a fine giugno non ci sono conseguenze, come la perdita della possibilità di accedere a incentivi pubblica. Secondo Liverani dopo la proroga dell'obbligo «l'urgenza rimane» e occorre essere «attenti a non lanciare segnali contrastati sul

mercato», in quanto ulteriori «interventi di modifica normativa indebolirebbero questo scudo e creerebbero disuguaglianze» tra le imprese che si sono già assicurate e chi sta aspettando. Per Liverani, però, «la scelta del governo di prevedere una proroga è comprensibile anche se non priva di qualche rischio». Liverani ha poi rivelato che una riunione con le associazioni di categoria si terrà il 17 aprile. «Nel maggior lasso temporale che è stato concesso, coopereremo con le associazioni degli imprenditori e con le istituzioni per chiarire tutti i dubbi interpretativi sollevati», ha detto. Secondo Confesercenti «va anzitutto esposto il caso delle attività del commercio, del turismo e dei servizi che operano utilizzando immobili condotti in locazione. Si tratta di quasi la metà degli immobili ad uso imprenditoriale, dunque circa 1,5 milioni di unità immobiliari». La preoccupazione di Confesercenti è che a pagare sarebbero i conduttori degli esercizi commerciali, ma i benefici li avrebbero i proprietari degli immobili. È dunque necessario «un intervento normativo che obblighi i soggetti proprietari degli immobili, qualora già non abbiano stipulato una polizza a copertura dei danni da evento catastrofale e non ritengano di farlo, a riconoscere alle imprese locatarie il controvalore del premio pagato».

—L.Ser.





CIRCOLARE

Salva casa, pareri Mic entro 90 gg

L'articolo 36-bis del Testo unico sull'edilizia, che consente di sanare interventi edilizi parzialmente difformi o realizzati senza SCIA e disciplina l'accertamento della compatibilità paesaggistica, è pienamente applicabile e non è in contrasto con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, stante il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo. Resta la natura vincolante del parere delle Soprintendenze ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio già effettuato. Il divieto di rilascio in sanatoria dell'autorizzazione paesaggistica non esclude, infatti, che il legislatore possa introdurre limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento.

Così una circolare del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura chiarisce la portata normativa di questo articolo della legge n.105/2024 nota come "Salva Casa", che ha promosso la nuova disciplina semplificativa per le procedure edilizie e urbanistiche, fugando ogni interpretazione normativa su eventuali possibili rallentamenti nell'applicazione del provvedimento.

La circolare, inoltre, ribadisce che il parere della Soprintendenza, da esprimere entro 90 giorni

dalla presentazione della domanda di sanatoria, resta vincolante. Dopo tale termine, si forma il silenzio-assenso, e per questo il ministero della cultura invita le Soprintendenze ad approntare ogni efficace misura organizzativa per limitare tale evenienza a casi marginali e residuali.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329